



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Linea Strada

Classic

R.C. AUTO - CONTRATTO BASE
valido per AUTOVETTURE - CICLOMOTORI - MOTOCICLI

Il presente documento contenente:

- Definizioni
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Adempimenti in caso di sinistro	pag. 1.1
--	----------

Sezione I - Definizioni	pag. 2.1
--------------------------------	----------

Sezione II - Condizioni del Contratto base R.C.A.	pag. 3.1
--	----------

Oggetto del contratto base R.C.A.	pag. 3.1
-----------------------------------	----------

Esclusioni e rivalse	pag. 3.1
----------------------	----------

Dichiarazioni inesatte e reticenze	pag. 3.2
------------------------------------	----------

Aggravamento di rischio	pag. 3.2
-------------------------	----------

Estensione territoriale	pag. 3.2
-------------------------	----------

Decorrenza e durata	pag. 3.2
---------------------	----------

Pagamento del premio	pag. 3.3
----------------------	----------

Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio	pag. 3.3
---	----------

Attestazione dello stato di rischio	pag. 3.4
-------------------------------------	----------

Classe universale (CU)	pag. 3.5
------------------------	----------

Periodo di osservazione della Sinistrosità	pag. 3.8
--	----------

Validità dell'attestato di rischio	pag. 3.8
------------------------------------	----------

Legge del 19 dicembre 2019 n° 157 (Bonus Familiare RCA)	pag. 3.8
---	----------

Formula Tariffaria "Bonus/Malus"	pag. 3.9
----------------------------------	----------

Formula Tariffaria "No Claim Discount/Pejus"	pag. 3.12
--	-----------

Denuncia di sinistro	pag. 3.15
----------------------	-----------

Gestione delle vertenze	pag. 3.15
-------------------------	-----------

Oneri a carico del contraente	pag. 3.15
-------------------------------	-----------

Rinvio alle norme di legge	pag. 3.15
----------------------------	-----------

Adempimenti in caso di sinistro

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Responsabilità Civile	Compilazione della constatazione amichevole.	Denuncia all'Agenzia, allegando la constatazione amichevole di incidente se compilata o, in caso contrario, la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia, nonchè nominativo ed indirizzo di eventuali trasportati danneggiati.	In caso di sinistro tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati da Imprese aderenti al Sistema del Risarcimento Diretto, dal quale siano derivati danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e danni alla persona del conducente contenuti entro i limiti previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private (cd. Micropermanenti) formulare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo utilizzato. In tutti gli altri casi inviare richiesta di risarcimento danni al responsabile del danno e al suo assicuratore. I soggetti trasportati sul veicolo che avessero riportato danni, devono inviare la richiesta di risarcimento al proprietario del veicolo e al suo assicuratore.

Nel testo che segue si intendono:

- per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;
- per «Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- per «r.c. auto»: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
- per «Impresa»: l'impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto;
- per «Contratto Base»: il contratto r.c.auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa;
- per «Contraente»: colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa;
- per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
- per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice;
- per «Carta Verde»: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il contratto;
- per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza;
- per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;
- per «Aree private»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
- per «Bonus Malus»: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;

- per «Periodo di osservazione»: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto:
 - a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
- per «Classe di merito CU»: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;
- per «Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. comma auto stabiliti dall'art.128 del Codice;
- per «Aggravamento del rischio»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Sezione II

Condizioni del Contratto Base R.C.A.

1. Oggetto del contratto base R.C.A.

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2. Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempre ch , al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti gi  comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi   una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempre ch  la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non   effettuato in conformit  alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui   applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciter  diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilit  di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa pu  esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario

(ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

3. Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, non ch  la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa pu  acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciter  diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilit  di eccezioni previste dalla citata norma.

4. Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo non ch  la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciter  diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilit  di eccezioni previste dalla citata norma.

5. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Citt  del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonch  per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.

L'assicurazione vale altres  per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa   tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia   operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale   rilasciata la Carta Verde cessi di avere validit  nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente   obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

La Carta Verde   valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

6. Decorrenza e durata

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva,

l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile).

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

7. Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

8. Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, non ché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

- a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;
- b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
- c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente; ai sensi dell'articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

9. Attestazione dello stato di rischio

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza del contratto, la società consegna all'avente diritto l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica (come previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9/2015), purché si sia concluso il periodo di osservazione della sinistrosità.

La consegna per via telematica prevede che l'attestato di rischio venga messo a disposizione nell'area riservata del sito web della società, alla quale ciascun contraente può accedere per consultare la propria posizione assicurativa. La società, prevede anche modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente.

L'attestato di rischio contiene le informazioni di seguito dettagliate:

- a. la denominazione della società: Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- b. il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta o la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c. i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario o ad altro avente diritto;
- d. il numero del contratto di assicurazione;
- e. la targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato o quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h. la classe vittoria di provenienza, quella di assegnazione per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
- i. una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- j. la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- k. gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- l. il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario del veicolo, o altro Avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

Nel caso di stipula del contratto con l'utilizzo del c.d. "Bonus Familiare RCA", l'attestato di rischio dovrà riportare l'indicazione che la stipula è stata effettuata ai sensi dell'art.134, comma 4-bis del CAP, tale indicazione dovrà essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più compagnie assicurative ("coassicurazione"), l'attestato di rischio deve essere rilasciata dalla Delegataria⁹.

La società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti sospesi
- contratti che abbiano avuto durata inferiore all'anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti temporanei emessi a seguito della cessione del veicolo;
- contratti ceduti con la vendita del veicolo assicurato;

salvo che il periodo di osservazione non risulti concluso.

Per i contratti acquisiti tramite un intermediario, la Società, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta o a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. L'attestato di rischio così rilasciato non può essere utilizzato per la stipula di un nuovo contratto.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni¹⁰. In tal caso, la società consegna, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato di rischio così rilasciato non può essere utilizzato per la stipula di un nuovo contratto.

10. Classe universale (CU)

La classe universale (CU) è il parametro che indica la posizione nella scala di valori bonus-malus su cui si basa la compagnia assicurativa per valutare il grado di rischio associato a ogni assicurato. È collocata in una scala che va da 1 a 18 dove il primo valore è il migliore e il secondo il peggiore.

Ciascun contratto è assegnato ad una classe universale o, in forma breve, CU, secondo le regole stabilite dal CAP e da IVASS2 (Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018) di seguito riportate:

A. Criteri di assegnazione della CU

1. In caso di prima immatricolazione o voltura al P.R.A.3 del veicolo, viene assegnata la CU 14.
2. Il contratto è assegnato alla CU 18 se non sono esibiti gli originali della carta/certificato di circolazione, o del foglio complementare/certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto.
3. Nel caso di veicolo già assicurato, il contratto è assegnato alla CU indicata nell'ultimo attestato di rischio valido, acquisito dalla società per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio, salvo quanto previsto dalla legge 19 dicembre 2019, n° 157 (Bonus Familiare RCA).
Qualora l'attestato di rischio non indichi la CU, la stessa viene determinata sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale come da tabella che segue:

Anni senza sinistri	Classe di merito C.U.
5	09
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressiva riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (esclusa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

B. Disciplina della CU - Regole generali

1. Per le annualità successive a quella di stipula del contratto, l'attestato di rischio riporta sia la CU sia la classe Vittoria. I criteri di assegnazione della CU per l'annualità successiva, determinata sulla base del numero di sinistri registrati nel periodo di osservazione (vedi articolo periodo di osservazione della sinistrosità), per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1

CU di assegnazione in base ai SINISTRI osservati					
CU di provenienza	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

C. Disciplina della CU - Regole specifiche

Con riferimento ad alcuni casi particolari, IVASS disciplina inoltre il mantenimento della CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria:

- a) nel caso di veicolo già assicurato all'estero, il contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della CU da assegnare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14^a quale CU d'ingresso. Tale dichiarazione è considerata, a tutti gli effetti, Attestato Di Rischio. Se la dichiarazione non è consegnata il contratto è assegnato alla CU 14;
- b) nel caso di cambio di proprietà di un veicolo appartenente a più proprietari che comporti il passaggio a uno o più di essi, a quest'ultimo/i è assegnata la CU maturata sul veicolo in questione, anche nel caso che il veicolo venga sostituito da un altro.
Gli altri soggetti, già cointestatari, possono conservare la CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi su un altro veicolo di proprietà o anche acquistato successivamente. L'assegnazione della CU avviene in sede di rinnovo, oppure, in fase di stipula di un nuovo contratto;
- c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è assegnata la CU già maturata sul veicolo trasferito. Il venditore può conservare la CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;

- d) se la CU è stata trasferita su altro veicolo
- di proprietà dello stesso soggetto, la CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e risultato poi invenduto, oppure
 - la CU già maturata su un veicolo rubato e successivamente ritrovato, al veicolo invenduto od oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la CU precedente alla perdita di possesso;
- e) se il proprietario di un veicolo dimostra, con riferimento ad un altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze riferibili ad una data successiva al rilascio dell'attestato di rischio, ma entro il periodo di validità dello stesso:
- vendita,
 - demolizione,
 - furto di cui sia esibita denuncia,
 - certificata cessazione della circolazione,
 - definitiva esportazione all'estero,
 - consegna in conto vendita,
- al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è assegnata la stessa classe di CU del precedente veicolo. La stessa disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo venduto è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo⁴ da almeno 12 mesi;
- f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato dal soggetto utilizzatore, la CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo⁵ da almeno 12 mesi. Se l'utilizzatore non acquista il veicolo quando smette di usarlo, e ne acquista uno nuovo, la CU è riconosciuta sul nuovo veicolo acquistato;
- g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente guidato il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate⁶ da almeno 12 mesi;
- h) se la proprietà del veicolo assicurato è trasferita a seguito di successione a causa di morte, la CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento del decesso, che hanno ereditato il veicolo. Se l'erede, già convivente con il defunto, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo ereditato può fruire della stessa CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, la compagnia assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova CU;
- i) nel caso di vendita del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, l'acquirente ha diritto a mantenere la CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, fino alla scadenza del contratto ceduto. Alla scadenza, al nuovo contratto relativo al veicolo sarà assegnata la CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "Bonus Familiare RCA"; il venditore ha diritto a mantenere la CU per il periodo di validità dell'attestato di rischio;
- j) se il precedente contratto è stipulato presso una compagnia assicurativa alla quale è vietata l'assunzione di nuovi affari o che è posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non è presente nella banca dati degli attestati di rischio⁷, il nuovo contratto è assegnato alla CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio rilasciata dalla compagnia assicurativa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza di tale dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;

- k) nel caso di vendita del veicolo da una ditta individuale al proprio titolare persona fisica o da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della CU;
- l) se una società di persone o di capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della CU a favore della persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà;
- m) se cambia la classificazione del veicolo assicurato lo stesso mantiene la CU già maturata.

11. Periodo di osservazione della sinistrosità

Per periodo di osservazione si intende il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'evoluzione, in aumento o in diminuzione, della CU e della Classe Vittoria per effetto dei sinistri pagati nel periodo, da cui dipende la variazione del premio assicurativo annuale.

Durata dei periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa (durata 10 mesi);
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

12. Validità dell'attestato di rischio

Nei casi di:

- documentata cessazione del rischio assicurato (demolizione, cessazione definitiva della circolazione per esportazione all'estero, furto, vendita, consegna in conto vendita del veicolo),
- sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente di non aver circolato,

l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

L'attestato conserva la sua validità nel caso di stipula di un nuovo contratto, sia se riferito allo stesso veicolo indicato nell'attestato, sia se riferito a veicolo diverso (appartenente allo stesso settore e della medesima tipologia) di proprietà dell'assicurato.

13. Legge 19 dicembre 2019, n° 157 (Bonus Familiare RCA)

La Società, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità principale o paritaria o che riportino indicazione di NA e/o ND, negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Pertanto, il mantenimento della stessa classe CU sul nuovo veicolo può avvenire a condizione che vi siano i seguenti presupposti:

- a. si tratti di nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A.;
- b. si tratti di un nuovo contratto relativo ad un veicolo per il quale vi è l'obbligo di indicare la CU”;
- c. l'intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo da assicurare che beneficia degli effetti della suddetta legge sia in alternativa:
 - la stessa persona intestataria al P.R.A. di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità. La condizione vale anche per il caso di veicoli cointestati al P.R.A. a condizione che vi sia identità di uno dei comproprietari con l'intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo;
 - un familiare stabilmente convivente (presente nello “stato di famiglia”) con l'intestatario al P.R.A. di altro veicolo assicurato con polizza in corso di validità;
- d. i benefici della legge si applicano esclusivamente alle persone fisiche, identificate come consumatori con Codice Fiscale, sono escluse pertanto le società, le ditte individuali, le associazioni ecc.

Per il presente contratto, la SOCIETÀ offre la formula tariffaria “BONUS/MALUS” per le autovetture e la formula “NO CLAIM DISCOUNT/PEJUS” per i ciclomotori e motocicli.

14. FORMULA TARIFFARIA “BONUS/MALUS” valida per autovetture ad uso privato

A La presente formula tariffaria prevede, ad ogni scadenza annuale della polizza, l'aumento o la diminuzione del premio pagato l'anno precedente rispettivamente in presenza o in assenza di sinistri nel “periodo d'osservazione”, definito all'articolo “PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ”. La presenza o l'assenza di sinistri determinano l'aumento o la diminuzione della “classe Vittoria” dalla quale dipende l'aumento o la diminuzione del premio in base ad un determinato coefficiente.

La formula tariffaria “BONUS/MALUS” prevede 26 classi di merito interne (classi Vittoria), riportate di seguito, ciascuna con il relativo coefficiente di determinazione del premio:

Classi di Bonus/Malus Vittoria	Coefficienti di determinazione del premio	Classi di Bonus/Malus Vittoria	Coefficienti di determinazione del premio
1H	0,344	06	0,660
1G	0,346	07	0,720
1F	0,348	08	0,750
1E	0,351	09	0,780
1D	0,370	10	0,820
1C	0,390	11	0,880
1B	0,410	12	0,940
1A	0,440	13	1,000
01	0,470	14	1,150
02	0,510	15	1,600
03	0,560	16	2,200
04	0,580	17	3,500
05	0,620	18	5,000

B. Al momento della stipula del contratto, se non è applicabile il c.d. “Bonus Familiare RCA”, il contratto è assegnato alla classe Vittoria determinata secondo le seguenti regole:

- a) se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato presso altra compagnia assicurativa, la classe Vittoria corrisponde alla CU, fatte salve le seguenti agevolazioni, regolamentato dalle Norme e tariffa Auto in visione presso tutti i punti vendita:

	Classe Vittoria
4 anni consecutivi in classe CU 1	1C
3 anni consecutivi in classe CU 1	1B
2 anni consecutivi in classe CU 1	1A
veicolo assicurato in precedenza nella forma con franchigia, e senza sinistri negli ultimi 5 anni	07

- b) se relativo a veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico: classe Vittoria 14 (uguale alla CU);
- c) se veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico o dopo una cessione di contratto: classe Vittoria 14 (uguale alla CU);
- d) per quanto non specificato al presente punto B. e nei punti successivi la classe Vittoria corrisponde alla CU.

C. Per la stipula di contratti relativi a veicoli di cui al precedente punto B., il contraente deve esibire la carta di circolazione del veicolo o il relativo foglio complementare o certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto; in mancanza di tale documentazione, il contratto è assegnato alla classe Vittoria 18.

D. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione o la stipula di una polizza di durata temporanea.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestato di rischio. Se la stipula avviene oltre i 5 anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, il nuovo contratto è assegnato alla classe Vittoria 14.

E. Nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se oltre alla dichiarazione della compagnia assicurativa estera – di cui all'articolo “CLASSE UNIVERSALE (CU)”, punto C. a) – il contraente presenta anche un attestato di rischio italiano in corso di validità, tale da dimostrare continuità di copertura assicurativa, si procederà con assegnazione della classe di merito ottenuta applicando i criteri contenuti nella tabella 1 del suddetto articolo “CLASSE UNIVERSALE (CU)”.

F. Per le annualità successive alla stipula, il contratto è assegnato, al momento del

rinnovo, alla classe Vittoria di pertinenza in base alle regole evolutive riportate al successivo punto g. al verificarsi di un sinistro, non sarà applicata alcuna variazione peggiorativa della classe (cd. applicazione del malus) prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. la responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. la quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus. in caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. in tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, se a seguito di più sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, è raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.

Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunge la soglia del 51%.

- G. Regole evolutive della classe Vittoria sulla base dei sinistri verificatisi durante il "Periodo di osservazione della sinistrosità":

Classe di assegnazione Vittoria in base ai sinistri "osservati"					
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1H	1H	1E	1B	01	04
1G	1H	1D	1A	02	05
1F	1G	1C	01	03	06
1E	1F	1B	02	04	07
1D	1E	1A	03	05	08
1C	1D	01	04	06	09
1B	1C	01	04	07	10
1A	1B	02	05	08	11
01	1A	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

- H. Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio e fruire delle riduzioni di premio, conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, rimborsando alla società, al momento del rinnovo del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale possibilità è concessa anche al contraente che, alla scadenza annuale della polizza, non vuole rinnovare il contratto con la società.
- I. In caso di sostituzione del contratto (es. per cambio del veicolo) è mantenuta la regola evolutiva, ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, per qualunque motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

**15. FORMULA TARIFFARIA “NO CLAIM DISCOUNT/PEJUS”
valida per ciclomotori e motocicli ad uso privato**

- A. La presente formula tariffaria prevede, ad ogni scadenza annuale della polizza, l'aumento o la diminuzione del premio pagato l'anno precedente rispettivamente in presenza o in assenza di sinistri nel “periodo d'osservazione”, definito all'articolo “PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ”.

La presenza o l'assenza di sinistri determinano l'aumento o la diminuzione della “classe Vittoria” dalla quale dipende l'aumento o la diminuzione del premio in base ad un determinato coefficiente.

La formula tariffaria “NO CLAIM DISCOUNT/PEJUS” prevede 12 classi di merito interne (classi Vittoria), riportate di seguito, ciascuna con il relativo coefficiente di determinazione del premio:

Coefficienti di Vittoria	Coefficienti di determinazione del premio	Coefficienti di Vittoria	Coefficienti di determinazione del premio
1C	0,76	04	0,94
1B	0,79	05	0,97
1A	0,82	06	1,00
01	0,85	07	1,20
02	0,88	08	1,50
03	0,91	09	2,00

- B. Al momento della stipula del contratto, se non è applicabile il c.d. “Bonus Familiare RCA”, il contratto è assegnato alla classe Vittoria determinata secondo le seguenti regole:
- a) se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato presso altra compagnia assicurativa, la classe Vittoria corrisponde a quella indicata nella presente tabella di conversione:

Tabella di conversione della Classe CU

Classe CU	Classe Vittoria		
	0 sinistri	1 sinistro	2 o più sinistri
1	6	7	9
2	6	7	9
3	6	7	9
4	6	7	9
5	6	7	9
6	6	7	9
7	6	7	9
8	6	7	9
9	6	7	9
10	6	7	9
11	7	8	9
12	7	8	9
13	7	8	9
14	7	8	9
15	9	9	9
16	9	9	9
17	9	9	9
18	9	9	9

- b) se relativo a veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico: classe Vittoria 7;
- c) se veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico o dopo una cessione di contratto: classe Vittoria 7 (uguale alla CU);

C. Per la stipula di contratti relativi a veicoli di cui al precedente punto B., il contraente deve esibire la carta di circolazione del veicolo o il relativo foglio complementare o certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto; in mancanza di tale documentazione, il contratto è assegnato alla classe Vittoria 9.

D. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione o la stipula di una polizza di durata temporanea.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestato di rischio. Se la stipula avviene oltre i 5 anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, il nuovo contratto è assegnato alla classe Vittoria 9.

E. Nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se oltre alla dichiarazione della compagnia assicurativa estera – di cui all'articolo "CLASSE UNIVERSALE (CU)",

punto C. a) – il contraente presenta anche un attestato di rischio italiano in corso di validità, tale da dimostrare continuità di copertura assicurativa, si procederà con assegnazione della classe di merito ottenuta applicando i criteri contenuti nella tabella 1 del suddetto articolo “CLASSE UNIVERSALE (CU”),

- F. Per le annualità successive alla stipula, il contratto è assegnato, al momento del rinnovo, alla classe Vittoria di pertinenza in base alle regole evolutive riportate al successivo punto H. Al verificarsi di un sinistro, non sarà applicata alcuna variazione peggiorativa della classe (cd. applicazione del pejus) prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del pejus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del pejus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, se a seguito di più sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, è raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del pejus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
- G. Regole evolutive della classe Vittoria sulla base dei sinistri verificatisi durante il “Periodo di osservazione della sinistrosità”:

Classe di assegnazione Vittoria in base al numero di sinistri “osservati”				
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1C	1C	03	05	08
1B	1C	04	06	08
1A	1B	05	07	08
01	1A	06	08	09
02	01	06	08	09
03	02	06	08	09
04	03	06	08	09
05	04	07	08	09
06	05	07	08	09
07	05	08	09	09
08	06	09	09	09
09	07	09	09	09

- H. Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio e fruire delle riduzioni di premio, conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, rimborsando alla società, al momento del rinnovo del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale possibilità è concessa anche al contraente che, alla scadenza annuale della polizza, non vuole rinnovare il contratto con la società.

- I. In caso di sostituzione del contratto (es. per cambio del veicolo) è mantenuta la regola evolutiva, ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, per qualunque motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

16. Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, non ché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

17. Gestione delle vertenze

L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

18. Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

19. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/07/2022



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB013901.CB-EDZ-0722 - LINEA STRADA CLASSIC - CONTRATTO BASE